



Attuazione dell' articolo 19 del Regolamento (CE) 1493/1999, e dell' articolo 20 del Regolamento (CE) 1227/2000, in materia di classificazione delle varietà di vite, ed istituzione del Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

Vista la Legge Regionale n. 6 del 18 Febbraio 2002 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 6 Settembre 2002 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

*leggi* Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'articolo 19 che prescrive che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione del vino;


Visto il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1493/1999 ed in particolare l'articolo 20 che detta disposizioni in ordine al potenziale produttivo;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 relativo alle "Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite", con il quale, all'articolo 11, si istituisce il Registro Nazionale delle Varietà di Viti;

Visto il Decreto Ministeriale 4 luglio 1970 relativo alle "Norme per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969";

Considerato che nel Registro Nazionale delle Varietà di Viti sopra citato, oltre le varietà di vite il cui materiale di moltiplicazione è ammesso alla produzione, controllo e certificazione, sono riportate le province per le quali le suddette varietà sono considerate autorizzate o raccomandate, e pertanto possono essere impiantate per la produzione di uve da vino, ai sensi del regolamento (CEE) 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981 e successive modifiche;

Visto lo "Schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite" del 25 luglio 2002, con il quale, le Regioni e le Province Autonome stabiliscono i criteri generali per procedere alla classificazione delle varietà di viti classificate idonee alla produzione di uva da vino nelle rispettive unità amministrative o zone di produzione;



676

30 LUG. 2004

9

Considerato che, al fine di procedere nella Regione Lazio alla classificazione delle varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino, è necessario adottare le modalità e i criteri relativi alla istituzione e alla gestione di un Registro Regionale, nel quale sono riportate le varietà di viti che possiedono la necessaria attitudine alla coltura;

Considerato che ai sensi al Regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981 e successive modifiche, la Regione Lazio, negli scorsi anni, aveva richiesto, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'inserimento di nuove varietà di vite che non figurano nella classificazione per unità amministrativa considerata, e che dette istanze sono state recepite, comportando una modifica alla classificazione comunitaria delle varietà di viti;

*ch*  
Ritenuto di procedere con la presente deliberazione alla definizione delle modalità di iscrizione delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nel Registro Regionale sopra citato, dei vitigni già iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite come raccomandati o autorizzati nelle province della Regione Lazio;

Ritenuto altresì di stabilire con la presente deliberazione, come unità amministrativa di riferimento, l'intero territorio della Regione Lazio;

Considerato che il Registro regionale così realizzato deve essere completato con le informazioni richieste dai Regolamenti (CE) 1493/1999 e 1227/2000, in particolare indicando nome, sinonimi, colore della bacca ed eventuali altri usi;

Visto il punto 4 comma 2, lettera a), dello Schema di accordo del 25 luglio 2002 sopra citato, che prevede che per i due anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, è ammessa senza l'obbligo di effettuare le previste prove di attitudine alla coltura, l'iscrizione nel Registro Regionale delle varietà di vite che sono già classificate come varietà idonee alla coltivazione, nell'unità amministrativa o zona di produzione finitima;



*M*

676 7 LUG. 2004

Q

Dato Atto che sono state esperite le procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

1) di dare attuazione a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, art. 19, e Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, l'art. 20, sulla base dell' accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite;

2) di istituire il Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nella Regione Lazio, indicando i criteri e le modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento del Registro previste nell'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante;

3) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE


IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

2 AGO. 2004



9

Attuazione dell' articolo 19 del Regolamento (CE) 1493/1999, e dell' articolo 20 del Regolamento (CE) 1227/2000, in materia di classificazione delle varietà di vite, ed istituzione del Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino.



**Allegato A**

**Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nella Regione Lazio.**

Il presente documento è composto da n. 6 pagine compresa la presente.

*Chapley*

L'ESTENSORE  
*G. De Angelis*  
IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
*G. De Angelis*

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA  
*[Signature]*

IL DIRETTORE  
REG. AGRICOLTURA  
D.ssa M.A. Rappani

IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO  
*[Signature]*  
Dr. E. Carponi

L'ASSESSORE  
*[Signature]*  
On. A. Annarilli



## ALLEGATO A

### Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nella Regione Lazio.

#### 1. Generalità e criteri di classificazione

E' istituito il Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino, di seguito definito Registro.

Il registro è tenuto e gestito presso la Regione Lazio, Dipartimento Economico e Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura - Area A.

Le varietà ammesse nel Registro appartengono alla specie *Vitis vinifera* o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere *Vitis*. Non possono essere classificate idonee alla produzione di uva da vino le seguenti varietà:

- Noah;
- Othello;
- Isabelle;
- Jacquez;
- Clinton;
- Herbémont.

Sono iscritte nel Registro solo le varietà di vite incluse nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1969 n. 1164.

*el* Nel Registro le varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino sono indicate con:

- a) nome;
  - b) colore della bacca;
  - c) sinonimi;
  - d) eventuali altri usi consentiti, e più specificatamente:
    - varietà per uve da tavola;
    - varietà per la produzione di acquavite di vino;
    - varietà per la produzione di uve destinate all'essiccamento;
    - varietà per la produzione di uve stramature;
- altri usi.

Le varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino sono iscritte nel Registro per unità amministrativa o zona di produzione.

Per unità amministrativa si intende l'intero territorio della Regione Lazio, ovvero delle singole province.

Per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogeneo, geograficamente delimitato, della Regione Lazio.

La Regione Lazio si riserva di stabilire, con successivi provvedimenti, la delimitazione di ulteriori ambiti produttivi, oppure limitazioni in termini varietali, con l'obiettivo di valorizzare le proprie produzioni di vini DOC o IGT o tipici, che rivestano in alcune province una notevole importanza



economica, al fine di evitare l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale.

## 2. Classificazione delle varietà di viti da vino

Per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione, le varietà di viti sono assegnate ad una delle seguenti classi:

- **varietà idonee alla coltivazione:**

dette varietà possono essere coltivate nell'unità amministrativa o nella zona di produzione di riferimento fornendo vini di buona qualità. Nella classe delle varietà idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varietà di viti appartenente della Specie *Vitis vinifera*;

- **varietà in osservazione:**

dette varietà sono quelle sulle quali si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione nell'unità amministrativa o nella zona di produzione. Le varietà in osservazione non possono essere destinate alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione IGT, ai sensi della D.G.R. 27 Marzo 2001, n. 431, punto 4.3.2 .

Le varietà di vite sono eliminate dal Registro quando la loro attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nell'unità amministrativa o nella zona di produzione. Tale condizione deve essere accertata e verificata da una apposita ricerca e/o sperimentazione. In base ai risultati della ricerca gli Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura nonché l'A.R.S.I.A.L. , esprimono un proprio parere motivato, sulla insoddisfacente attitudine alla coltivazione.

Tale documentazione deve essere trasmessa all'Area A - Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio, per le proprie valutazioni e l'adozione del provvedimento del caso.

*edyls*  
Nel caso di varietà di vite assegnate alla classe idonee alla produzione di uva da vino sull'intero territorio della Regione Lazio, la cancellazione a seguito del riscontro della insoddisfacente attitudine alla coltivazione, può essere limitata ad una o più province o zone di produzione nelle quali tale non idoneità è stata verificata.

## 3. Modalità di iscrizione delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino.

Sono iscritte nel Registro regionale delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino nella Regione Lazio, con determinazione del Direttore della Dipartimento Economico e Occupazionale, tutte le varietà iscritte nel Registro Nazionale della varietà di vite di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 come raccomandate o autorizzate nelle diverse province della Regione Lazio. L'iscrizione è effettuata considerando come unità amministrativa di riferimento, l'intero territorio della Regione Lazio.

Il completamento delle informazioni relative alle varietà iscritte nel Registro, è effettuato, tenendo conto, in particolare delle informazioni previste dal precedente punto 1) e alla indicazione delle varietà di vite atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. .

*m*

Sono iscritte, inoltre, nel Registro delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino nella Regione Lazio, con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, le varietà per le quali è stata inoltrata la richiesta di iscrizione, in quanto coltivate nell'unità amministrativa finitima, entro i due anni di pubblicazione dello Schema di accordo del 25 luglio 2002.

#### **4. Inserimento di nuove varietà di vite nel Registro Regionale da assegnare alla classe delle viti idonee alla produzione di uva da vino**

L'inserimento di una varietà di uva da vino che non figura nella classificazione per unità amministrativa o la zona di produzione, avviene con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, a seguito di prove attitudinali alla coltura di durata tale da interessare almeno tre vendemmie.

Le prove dovranno essere effettuate conformemente con quanto indicato al successivo punto 5.

Possono promuovere l'inserimento di una nuova varietà di vite nel Registro, aziende vitivinicole singole o associate, Enti di Assistenza Tecnica, Consorzi di Tutela, Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura nonché l'A.R.S.I.A.L.

La procedura per l'inserimento di una nuova varietà di vite nel Registro è la seguente:

i soggetti interessati all'inserimento di una nuova varietà di vite nel Registro, presentano richiesta all'Area A, Regione Lazio - Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura, allegando tutta la documentazione relativa alle prove attitudinali condotte e ai risultati ottenuti, indicando l'istituzione scientifica operante in viticoltura ed il responsabile scientifico che ha curato tali prove, le quali saranno valutate da una apposita commissione tecnico - scientifica, allo scopo costituita, nominata con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale.

*belli*  
Sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione tecnico - scientifica, con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico, si procederà all'inserimento della nuova varietà nel Registro e all'aggiornamento del medesimo.

Per i due anni successivi all'entrata in vigore dello "Schema di accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite" è possibile iscrivere una varietà di vite senza l'obbligo di effettuare le prove previste nel seguente caso:

- varietà di vite per la produzione di uva da vino classificate come idonee alla coltivazione nell'unità amministrativa o zona di produzione finitima;

L'iscrizione delle varietà di viti da vino sopra menzionate, avviene con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale.



## 5. Impiego delle varietà di vite

Soltanto le varietà di viti per uva da vino classificate nel Registro come varietà idonee alla coltivazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino, fermo restando che tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione.

Le varietà in osservazione sono impiantate nell'ambito di progetti di sperimentazione viticola, così come previsto dalla D.G.R. 27 Marzo 2001, n. 431, punti 4.3.1 e 4.3.2.

Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non classificate nell'elenco come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione oppure cancellate dal Registro come non idonee alla produzione di uva da vino, devono essere estirpate nel termine previsto dell'articolo 19 dal Regolamento (CE) 1493/99, a far data dalla approvazione del Registro o dell'atto di cancellazione, con esclusione dei casi, previsti dalle norme, in cui la produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

## 6. Modalità di esecuzione delle prove su varietà di vite in osservazione

Le prove devono essere effettuate in condizioni colturali rappresentative della coltivazione viticola della Regione Lazio.

Le varietà di vite in osservazione devono essere comparate con varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino e coltivate in modo relativamente diffuso nella Regione Lazio. Le modalità di coltivazione delle varietà in osservazione e delle varietà coltivate a fini comparativi devono essere identiche.

 Il terreno destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area viticola di cui trattasi. Le dimensioni delle superfici coltivate con la varietà di vite in osservazione e con almeno una varietà coltivata a fini comparativi devono essere tali da produrre per tre annate almeno 300 litri di vino ciascuna.

I dati tecnici relativi alle prove di attitudine alla coltivazione riguardano almeno tre annate di vinificazione consecutive. I parametri che nel corso delle suddette annate devono essere valutati sulla varietà in osservazione e su almeno una varietà coltivata a fini comparativi, sono i seguenti:

### a) vegetativi:

- epoca di germogliamento;
- epoca di fioritura;
- epoca di invaiatura;
- epoca di maturazione;

### b) produttivi:

*sul mosto alla maturazione:*



- grado rifrattometrico (Babo) (milligrammi/chilogrammo);
- acidità totale (grammi di acido tartarico/litro);
- pH;
- peso medio del grappolo;
- produzione media espressa in Kg di uva per ceppo per ettaro;

*sul mosto alla raccolta dell'uva:*

- grado rifrattometrico (Babo) (milligrammi/chilogrammo);
- acidità totale (grammi di acido tartarico/litro);
- pH;

*sul vino bianco:*

- acidità totale (grammi di acido tartarico/litro);
- acido tartarico (grammi/litro);
- alcool (grammi/litro);
- acido malico (grammi/litro);
- estratto netto (grammi/litro);

*su altri vini:*

- acidità totale (grammi di acido tartarico/litro);
- acido tartarico (grammi/litro);
- alcool (grammi/litro);
- acido malico (grammi/litro);
- estratto netto (grammi/litro);
- flavonoidi (milligrammi/litro);
- antociani (milligrammi/litro);
- polifenoli totali (milligrammi/litro).

Deve inoltre essere effettuata per ogni vinificazione, una valutazione su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varietà in esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale.

Nell'esame della varietà devono essere fornite anche eventuali indicazioni aggiuntive sulla coltivazione della varietà di vite in osservazione come ad esempio resistenza alla siccità e alle malattie, vigoria.

*hepfs*

